

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 256 / 2026

OGGETTO: CARDINALI SILVANO - RINNOVO NOMINA A GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA

L'anno **duemilaventisei** il giorno **otto** del mese di **ottobre** alle ore **12:15** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALESSANDRI ALBERTO**, con la partecipazione e assistenza del **VICE SEGRETARIO GENERALE FEDUZZI MARCO**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 3287/2026 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 5 - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - STAZIONE UNICA APPALTANTE - POLIZIA LOCALE PROVINCIALE - TRASPORTO PRIVATO recante ad oggetto: "**CARDINALI SILVANO - RINNOVO NOMINA A GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA**" e di seguito integralmente riportata:

« **PREMESSO CHE** che la Regione Marche con parere del *Servizio attività normativa e legale e risorse strumentali*, trasmesso con nota prot. 841361 del 28/11/2016, ha chiarito, dopo un periodo di incertezza sull'assetto delle competenze in materia, che anche dopo il riordino di cui alla L.R. 13/2015, "...sia rimasta in capo alle Province la competenza al riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria venatoria ed ittica..." attribuita direttamente all'ente intermedio dal citato art. 163, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.

VISTO l'art. 8 del Regolamento *per il coordinamento delle attività di vigilanza venatoria, ittica ed ecologica* della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con deliberazione di Consiglio n. 88/2005 e

successivamente modificato con deliberazione n. 28/2016 concernente il rinnovo della nomina delle guardie volontarie ittiche, venatorie ed ecologiche.

VISTA l'istanza in bollo dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, presentata in data 05/08/2026 ed acquisita agli atti con prot. 34974 del 10/08/2026, con la quale chiede, per il proprio associato Sig. Cardinali Silvano, il decreto di rinnovo della nomina di guardia venatoria volontaria.

VISTA e condivisa la relazione con prot. n. 39995 del 23/09/2026, a firma del responsabile del procedimento Dott. Fabio Mengucci, contenente l'esito della istruttoria dalla quale risulta che il Sig. Cardinali Silvano è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rinnovo della nomina a guardia venatoria volontaria; relazione che qui di seguito si riporta:

“Premesso che il sottoscritto Dott. Fabio Mengucci responsabile del procedimento in oggetto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del destinatario del presente atto.

...omissis...

VISTA l'istanza in bollo dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, presentata in data 05/08/2026 ed acquisita agli atti con prot. n. 34974 del 10/08/2026, con la quale chiede per il proprio associato Sig. Cardinali Silvano, il decreto di rinnovo della nomina di guardia venatoria volontaria scadente il 27/09/2026.

VALUTATE le condizioni di ammissibilità dell'istanza relativamente alla completezza e correttezza della documentazione e al possesso dei requisiti formativi e di aggiornamento così come risulta dall'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di n. 42 ore per “Guardie Giurate Venatorie Volontarie” rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 19/04/2011.

DATO ATTO che tra la documentazione presentata non è rinvenibile il certificato medico di idoneità fisica e psichica in quanto, come peraltro confermato dalla Regione Marche con nota prot. 275611 del 20/04/2015, non indicato tra i requisiti di cui all'art. 138 del R.D. 773/1931.

VERIFICATO, sulla base della documentazione acquisita con prot. n. 39045 del 17/09/2026 dalla Questura di Pesaro e con prot. n. 36926 del 01/09/2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, che il Sig. Cardinali Silvano è in possesso, così come dal medesimo dichiarato nell'istanza trasmessa, dei requisiti di cui all'art. 138 del R.D. 773/1931 (condotta morale e

politica e carichi pendenti), e che pertanto non emergono elementi ostativi al rinnovo della nomina di cui in oggetto.

Si ritiene pertanto, all'esito della istruttoria condotta, che risultano sussistenti i presupposti per accogliere l'istanza presentata dalla Associazione Nazionale Libera Caccia volta ad ottenere il rilascio del decreto di rinnovo della nomina di guardia venatoria volontaria per il proprio associato Sig. Cardinali Silvano."

DATO ATTO che l'Associazione Nazionale Libera Caccia ha assolto l'imposta di bollo con marca da bollo n. 01251100710998 del 28/07/2026 di € 16.00=, apposta sul tesserino di riconoscimento della guardia medesima.

RITENUTO pertanto di provvedere, per quanto espresso in narrativa, al rinnovo della nomina a guardia venatoria volontaria al Sig. Cardinali Silvano.

VISTI:

- l'art. 163 comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- l'art.138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "*Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*";
- gli artt. 249 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*";
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*";
- l'art. 27, comma 1 lett. b) e comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- l'art. 36, comma 1 lett. b) e l'art. 37 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "*Norme per per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", come modificati dalla sopracitata L.R. n.13/2015;

- il *Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza venatoria, ittica ed ecologica* della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con deliberazione di Consiglio n. 88/2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 28/2016.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

DATO ATTO altresì:

- che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

ESAMINATO dal Servizio Ragioneria;

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014.

PROPONE

- 1) Di rinnovare la nomina a guardia venatoria volontaria al sig. Cardinali Silvano, residente nella provincia di Pesaro e Urbino, con effetto dalla data del presente atto e per la durata di anni due.
- 2) Di precisare che il sig. Cardinali Silvano quale guardia venatoria volontaria:
 - potrà prestare servizio di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
 - è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti e in particolare:
 - la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7;
 - il Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24/10/2005 e successivamente modificato con deliberazione C.P. n. 28 del 17/11/2016.
- 3) Di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull'Albo pretorio on-line dell'Ente.
- 4) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto può essere impugnato dinanzi al Tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
- 5) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza per garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
FEDUZZI MARCO
con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1) Di rinnovare la nomina a guardia venatoria volontaria al sig. Cardinali Silvano, residente nella provincia di Pesaro e Urbino, con effetto dalla data del presente atto e per la durata di anni due.

2) Di precisare che il sig. Cardinali Silvano quale guardia venatoria volontaria:

- potrà prestare servizio di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
- è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti e in particolare:
 - la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7;
 - il Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24/10/2005 e successivamente modificato con deliberazione C.P. n. 28 del 17/11/2016.

3) Di pubblicare in forma integrale il presente Decreto Presidenziale sull'Albo pretorio online dell'Ente.

4) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto può essere impugnato dinanzi al Tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

5) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza per garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FEDUZZI MARCO
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALESSANDRI ALBERTO
(sottoscritto con firma digitale)